

# **ATTO NORMATIVO DIOCESANO DELL'AZIONE CATTOLICA DI CUNEO**

- 1) **L'identità dell'AC diocesana**
- 2) **L'adesione all'AC**
- 3) **La costituzione e la struttura associativa dell'AC in diocesi**
- 4) **L'associazione territoriale**
- 5) **La costituzione di una nuova associazione territoriale**
- 6) **L'AC diocesana – Organi dell'AC diocesana ed elezione dei responsabili diocesani**
- 7) **La partecipazione all'ACI nazionale e il collegamento regionale**
- 8) **La figura giuridica dell'AC diocesana – La gestione amministrativa ed economica dell'AC diocesana**
- 9) **Rappresentanza e sede**
- 10) **Approvazione e modifica dell'atto normativo.**

**Premessa:** l'AZIONE CATTOLICA nel cammino del popolo di DIO

L'associazione diocesana di AC di Cuneo si inserisce nella storia e nella vita della comunità cristiana che da oltre due secoli **per annunciare e testimoniare il vangelo di Gesù Cristo** si ritrova intorno al Vescovo. L'AC si riconosce in questo cammino religioso ed ecclesiale della chiesa locale, dono di fede, speranza e carità che ha trovato buona testimonianza in tanti laici, religiosi e sacerdoti, tra cui ricordiamo in particolare Mons. Teodoro Valfrè, Luigi Silvestro, Bruno Parola ed Ezio Marengo.

Da oltre cento anni, l'AC si è inserita nella vita ecclesiale per offrire un servizio alla formazione e missione dei laici, contribuendo così all'unità e alla continua costruzione della comunità cristiana.

## **Art. 1 - L'identità dell'AC diocesana**

Si basa su quanto indica lo Statuto nazionale dell'Azione Cattolica Italiana, in particolare negli artt.1-10 a cui rinvia.

L'Azione Cattolica diocesana è retta dallo Statuto nazionale e dal presente Atto normativo.

## Art. 2 - L'adesione all'AC

L'adesione all'Azione Cattolica è **un atto personale**, normalmente maturato attraverso l'esperienza di gruppo e la partecipazione alla vita ecclesiale; ciò vale per ogni età, secondo le caratteristiche proprie di ciascuna. L'adesione è pubblica e si esprime nelle forme previste dal regolamento dell'AC nazionale, secondo le modalità precisate annualmente dal consiglio diocesano in occasione del tesseramento.

L'adesione all'AC in diocesi **significa la scelta** del laico di aderire alla Azione Cattolica Italiana, la condivisione e la partecipazione al programma formativo e missionario dell'associazione, la collaborazione e corresponsabilità al servizio associativo ed ecclesiale, con la preghiera, l'impegno attivo, il sacrificio e lo studio. L'adesione all'AC comporta il contributo anche economico, la partecipazione ai momenti di elaborazione dei programmi e alla elezione dei responsabili, la disponibilità ad assumere responsabilità nella vita associativa.

## Art. 3 - La costituzione e la struttura associativa dell'AC in diocesi

La **costituzione dell'AC diocesana di Cuneo** – che risale al 1895 - è stata confermata dai Vescovi diocesani attraverso la nomina dei presidenti diocesani e degli assistenti, secondo le norme stabilite dallo Statuto dell'ACI.

L'AC diocesana di Cuneo si organizza in una **struttura unitaria ed articolata** per territorio, fasce di età ed ambiente.

L'AC diocesana si articola in **associazioni territoriali**, che possono avere carattere parrocchiale o interparrocchiale, oppure riferirsi ad una unità pastorale. Di norma l'associazione territoriale è costituita da aderenti ragazzi, giovani ed adulti.

L'AC diocesana e le singole associazioni territoriali si articolano per fasce di età: bambini, ragazzi, giovanissimi, giovani, adulti, anziani, che fanno riferimento rispettivamente all'ACR, al settore giovani ed al settore adulti.

Possono inoltre costituirsi per specifiche esigenze pastorali gruppi di AC a carattere vicariale, zonale o diocesano che sviluppano una **specifica attenzione** ad un ambiente, età o condizione di vita (giovani-adulti, "terza età", studenti, lavoratori, famiglie, etc..). I componenti di tali gruppi che intendono aderire all'AC, si iscrivono di norma presso l'associazione territoriale dove abitano o – se questa non è costituita – in quella più vicina.

Uno o più gruppi di ambiente possono costituire a livello diocesano un **movimento di AC**: il Movimento studenti, il Movimento Lavoratori, il MEIC, il MIEAC, la FUCI. La costituzione e l'organizzazione di un movimento diocesano di AC deve far riferimento al rispettivo Statuto nazionale.

L'AC diocesana e le sue articolazioni si organizzano e operano in **forma democratica** quanto all'elezione dei responsabili e all'individuazione dei programmi di attività e all'assunzione delle scelte che orientano il cammino associativo.

## Art. 4 - L'associazione territoriale

L'associazione territoriale di AC si impegna, oltre alla collaborazione dovuta istituzional-

mente, ad un **rapporto fraterno** di comunione e sostegno dei sacerdoti e del Vescovo, alla condivisione degli impegni del loro ministero e delle loro fatiche, nello stile proprio della corresponsabilità dei laici alla vita della comunità ecclesiale e nella franca esposizione delle proprie valutazioni.

Organi dell'associazione territoriale sono:

- **l'assemblea unitaria:**

E' costituita da tutte le persone che aderiscono all'AC nella parrocchia o territorio altrimenti definito; i ragazzi sono coinvolti secondo le modalità che meglio possono favorire la loro partecipazione.

L'assemblea si riunisce per discutere sulla situazione associativa ed ecclesiale, decide le linee programmatiche e verifica le iniziative svolte. All'assemblea partecipa il parroco o suo delegato. Hanno diritto di voto tutti i soci giovani e adulti regolarmente iscritti. All'assemblea partecipano con diritto di parola i simpatizzanti all'AC.

In base alle scadenze fissate da Statuto e Regolamento nazionale, l'assemblea unitaria provvede ad eleggere i responsabili dell'AC parrocchiale/ territoriale, in rapporto al numero degli iscritti, che costituiscono la presidenza dell'associazione territoriale.

- **il consiglio dell'associazione territoriale:**

E' costituito dal presidente e dagli altri responsabili eletti dall'assemblea in rappresentanza dei giovani, degli adulti e degli educatori dell'ACR.

Il consiglio dell'Associazione territoriale è costituito da un numero massimo di consiglieri determinato in base al numero complessivo dei soci, adulti, giovani e ragazzi:

- fino a 50 soci: n. 6 membri;
- da 50 a 100 soci: n. 8 membri;
- da 100 soci in poi: n. 10 membri.

I compiti del Consiglio dell'associazione territoriale sono la programmazione, la gestione e la verifica degli indirizzi e degli obiettivi che si prefigge l'associazione stessa.

Prima delle elezioni, è opportuno che il Consiglio uscente curi la composizione di una lista di persone disponibili ad assumersi la responsabilità associativa.

I componenti del Consiglio dell'associazione territoriale vengono comunicati ufficialmente all'AC diocesana tramite verbale; in tal modo vengono confermati anche componenti dell'assemblea diocesana con diritto di voto.

Il Consiglio approva annualmente il rendiconto economico e finanziario.

- **il presidente:**

Il presidente è indicato dall'assemblea, designato dal Consiglio e nominato dal Vescovo, con il consenso del parroco o del responsabile ecclesiastico territoriale, che partecipa all'assemblea elettiva.

Il presidente può proporre all'assemblea la nomina del segretario-amministratore.

Per quanto non espressamente precisato, in riferimento alla vita associativa, si applicano in quanto attinenti, le norme previste dallo Statuto e dal Regolamento di Attuazione riferite all'Associazione nazionale, e le norme del presente atto normativo riferite all'Associazione diocesana.

## Art. 5 - La costituzione di una nuova associazione territoriale

L'associazione diocesana si propone una comunicazione costante con le Parrocchie e le strutture ecclesiastiche in cui si articola la diocesi, volta a fondare gruppi ed associazioni territoriali in spirito di collaborazione con i parroci, i religiosi e i diaconi.

E' opportuno che la costituzione di nuove associazioni territoriali avvenga attraverso un **cammino formativo ed ecclesiale** di un nucleo di laici sostenuto dal centro diocesano; un cammino che comprende:

- a) un lavoro culturale sulla posizione dei laici nella chiesa e nella società e sui problemi emergenti nel mondo di oggi in relazione alla fede;
- b) un percorso di vita di gruppo e di rapporti interpersonali in cui si sperimenti il tipo di formazione, di ricerca spirituale e di servizio proprio dell'Associazione di AC;
- c) una assemblea fondativa, in cui l'associazione territoriale si costituisce e traccia un proprio programma.

Spetta al Consiglio diocesano riconoscere la costituzione di un nuovo gruppo o associazione territoriale di AC ed i rispettivi responsabili, rappresentanti all'assemblea diocesana.

## Art. 6 - L'AC diocesana – Organi dell'AC diocesana ed elezione dei responsabili diocesani

Organi dell'associazione diocesana sono:

### - **L'assemblea unitaria:**

Costituiscono l'assemblea unitaria e vi partecipano con diritto di voto tutti i partecipanti regolarmente iscritti all'Associazione, i responsabili delle associazioni territoriali (componenti i Consigli delle AC territoriali), i rappresentanti dei Movimenti diocesani di AC (in numero di 1 per ciascun gruppo che aderisce al movimento e, qualora formalmente costituiti, in numero di 3 delegati), dai componenti il consiglio diocesano e la presidenza diocesana in carica. La partecipazione dei ragazzi sarà favorita secondo le modalità ritenute più opportune dall'Associazione.

L'assemblea si riunisce in via ordinaria ogni 3 anni al fine di discutere sulla situazione associativa ed ecclesiale, incontrare il Vescovo, deliberare gli obiettivi ed i programmi per il triennio successivo, e verificare le iniziative svolte. All'assemblea partecipano con diritto di parola i sacerdoti assistenti e sono invitati tutti i sacerdoti e i rappresentanti dei religiosi della diocesi.

All'assemblea partecipano altresì con diritto di parola i simpatizzanti all'AC ed i rappresentanti di movimenti ed Associazioni ecclesiali invitati dalla presidenza diocesana.

In base alle scadenze fissate da Statuto e Regolamento nazionale, l'assemblea unitaria si riunisce come **assemblea diocesana elettiva** e provvede ad eleggere i responsabili diocesani che costituiscono il consiglio diocesano di AC. A tale scopo la presidenza diocesana in carica provvede a comporre una lista di persone disponibili ad assumersi la responsabilità associativa, in modo che siano rappresentati, per quanto possibile e significativo, tutte le componenti dell'associazione riguardo a sesso, età e riferimento territoriale.

I componenti l'assemblea diocesana possono esercitare il diritto di voto solo se risultano regolarmente iscritti.

### - **il consiglio diocesano unitario:**

E' rappresentativo delle diverse articolazioni dell'AC diocesana e di tutte le componenti dell'associazione: adulti, giovani, e ragazzi (tramite gli educatori ACR), uomini e donne.

Il numero dei suoi componenti è fissato in rapporto al numero degli iscritti ed alla situazione associativa ed ecclesiale.

Il consiglio diocesano propone la terna di nomi per la scelta del presidente diocesano al Vescovo; discute ed approva il programma di attività e assume le scelte che orientano il servizio dell'AC nella chiesa locale e nella società; esamina la situazione delle associazioni territoriali e riconosce la costituzione di nuovi gruppi e associazioni territoriali; cura la formazione di animatori e responsabili; approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuale; determina, secondo le modalità previste dallo Statuto e dal regolamento nazionale, le quote associative; controlla la gestione dell'associazione diocesana; discute ed approva eventuali modifiche al regolamento, nonché le proposte di modifica dell'atto normativo diocesano da sottoporre all'assemblea diocesana.

Il consiglio diocesano, inoltre, redige un regolamento per lo **svolgimento delle assemblee elettive** delle associazioni territoriali e per le elezioni del consiglio diocesano, coerente con lo Statuto nazionale e col presente atto normativo.

Il consiglio diocesano è eletto sulla base della lista predisposta dalla presidenza diocesana uscente, sentita la disponibilità degli interessati; esso è costituito da non più di 18 membri.

Le elezioni si svolgono sulla base della lista che raccoglie le candidature riferite alle seguenti componenti associative: adulti, giovani e responsabili ACR. La lista è aperta e deve cercare di rappresentare in maniera equa ambo i sessi. L'assemblea elegge 6 candidati della componente adulti, 6 candidati della componente giovani e 6 candidati della componente ACR. Sono eletti i candidati che ottengono il maggior numero di consensi; a parità di voti risulta eletto il più anziano. Possono essere votati e risultare eletti i soci regolarmente iscritti all'AC in diocesi.

Fanno parte di diritto del consiglio diocesano i componenti la presidenza diocesana, i rappresentanti dei movimenti diocesani di AC, la coppia cooptata per l'attenzione alle famiglie, i componenti la delegazione regionale e i consiglieri nazionali iscritti in diocesi.

Il consiglio diocesano si può riunire anche per articolazione, al fine di predisporre l'attività associativa specificatamente rivolta a ragazzi, giovani o adulti. A tale scopo può invitare a collaborare al lavoro diocesano altri responsabili parrocchiali laici, sacerdoti, seminaristi e religiose.

Per valutare i problemi ecclesiali e associativi e discutere le linee di lavoro dell'Associazione diocesana, il consiglio può riunire i presidenti parrocchiali/territoriali.

- **la presidenza diocesana:**

**La presidenza è eletta dal consiglio diocesano:** essa è composta dal Presidente diocesano, da 2 a 4 Vicepresidenti (giovani e adulti), per seguire le finalità associative con riferimento ai settori, il responsabile del settore ACR, dal segretario e dall'amministratore. Il numero dei componenti la presidenza è fissato dal consiglio diocesano in relazione alla situazione associativa ed ecclesiale.

Tutti i componenti la presidenza sono corresponsabili dell'intera vita associativa e collaborano col presidente per la conduzione unitaria dell'AC diocesana.

La presidenza diocesana rappresenta l'AC diocesana nella comunità ecclesiale e civile: la presidenza gestisce unitariamente l'associazione in base alle linee ed ai programmi decisi in consiglio diocesano, cura i rapporti con il Vescovo, i sacerdoti, i consigli pastorali e presbiterale e gli altri organismi diocesani.

E' compito della presidenza diocesana:

- a) predisporre un **programma annuale** di attività da sottoporre al consiglio diocesano, valutando la situazione diocesana, considerando i programmi pastorali indicati dal

Vescovo, individuando le iniziative da svolgere unitariamente o in forma articolata, così da offrire una proposta qualificata di formazione spirituale per i soci;

- b) curare i **rapporti con le associazioni territoriali e le parrocchie**, promuovendo occasioni di incontro e dialogo, con una particolare attenzione alla comunicazione sui temi laicali, vista la necessità che i cristiani diventino capaci di coscienza critica rispetto al sistema dei mass-media;
- c) convocare e preparare il lavoro del **consiglio diocesano**, secondo il programma concordato con il consiglio stesso, curando in particolare la comunicazione e la collaborazione tra le articolazioni, convocando – quando opportuno – i presidenti parrocchiali.

Il presidente è designato dal consiglio che propone la terna dei nomi al Vescovo, secondo quanto disposto dall'art. 10, punto 2, lett. d) del Regolamento nazionale di Attuazione.

Il presidente diocesano propone al consiglio la nomina di segretario e amministratore, coordina il lavoro della presidenza; il presidente rappresenta e coordina l'attività della presidenza, in fraterna collaborazione con l'assistente generale e gli altri assistenti.

Gli assistenti diocesani fanno parte del consiglio diocesano e della presidenza diocesana, senza diritto di voto. Curano in particolare i rapporti con il Vescovo e con il presbiterio diocesano; compatibilmente con gli impegni del ministero, partecipano alle iniziative associative diocesane, regionali e nazionali.

#### Art. 7 - La partecipazione all'ACI nazionale e il collegamento regionale

E' compito della presidenza e del consiglio diocesano curare i rapporti con l'AC nazionale e con il collegamento regionale, recependone le indicazioni, discutendole e proponendole a livello diocesano e parrocchiale, offrendo un'attiva collaborazione alle iniziative nazionali e regionali, contribuendo con la riflessione e la messa in comune delle esperienze all'elaborazione di percorsi comuni, sussidi e strumenti formativi e missionari, partecipando ai momenti assembleari per eleggere i responsabili ed elaborare le linee comuni dell'associazione. L'AC diocesana sostiene e collabora ai progetti internazionali dell'AC.

#### Art. 8 - La figura giuridica dell'AC diocesana – La gestione amministrativa ed economica dell'AC diocesana

La gestione amministrativa ed economica è responsabilità della presidenza diocesana, che la esercita in forma collegiale ed in particolare attraverso l'opera dell'amministratore.

Il Consiglio diocesano, su proposta del Presidente, nomina un comitato per gli affari economici per sostenere il lavoro dell'amministratore, individuando persone competenti idonee a fornire gli opportuni consigli.

La presidenza diocesana predispose un bilancio annuale che sottopone al consiglio diocesano per l'approvazione.

#### Art. 9 - Rappresentanza e sede

L'AC diocesana di Cuneo è rappresentata dalla presidenza diocesana in carica, costituita

secondo le indicazioni statutarie e le specificazioni contenute nel presente atto normativo. Il rappresentante legale è il presidente diocesano in carica.

La sede dell'AC diocesana è fissata in Via Amedeo Rossi, 28 nel Comune di Cuneo.

#### Art. 10 - Approvazione e modifica dell'atto normativo

Le norme del presente atto normativo possono essere modificate dall'assemblea diocesana validamente costituita con la presenza dei due terzi degli aventi diritto al voto e con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.

Le modifiche diventano operative dopo l'approvazione del Consiglio nazionale.

Con il presente Atto si dispone altresì la delega, da parte dell'Assemblea diocesana al Consiglio diocesano a recepire le eventuali indicazioni espresse dal Consiglio Nazionale in fase di deliberazione del parere di conformità.

Il presente atto normativo è approvato dall'Assemblea diocesana celebrata a Cuneo il 20 febbraio 2005 e diviene operativo a seguito della valutazione di conformità espressa dal Consiglio nazionale.